

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1000)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPATARO)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime

ONOREVOLI SENATORI. — Il bilancio della Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni ha sopportato e sopporta un onere ingentissimo costituito dalle franchigie, dalle esenzioni e riduzioni sulle tasse postali e telegrafiche, accordate in virtù di disposizioni legislative o per esigenze di carattere sociale ed economico a favore di organi dello Stato o di Enti vari, nonché dai servizi così detti « delegati » esercitati dall'Amministrazione stessa, in virtù di leggi particolari o di Convenzioni, a titolo gratuito o verso il pagamento di corrispettivi non adeguati al costo delle prestazioni.

L'onere che ne deriva per l'Amministrazione predetta si concreta, oltre che nel mancato o ridotto introito delle tasse relative alle prestazioni rese, in un rilevante aumento di spesa per il maggiore impiego di personale e di mezzi che l'ingente mole del traffico in esenzione e dei servizi delegati

rende necessari, sicchè alla decurtazione delle entrate si aggiunge il danno emergente.

Questo stato di fatto, che poco rilievo potrebbe avere per il bilancio di una ordinaria amministrazione burocratica, assume, invece, una particolare gravità e produce effetti estremamente dannosi per il bilancio della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, quale Azienda autonoma, deve provvedere con le proprie entrate alle proprie spese e deve preoccuparsi di mantenere l'equilibrio delle une con le altre per conseguire il pareggio del bilancio.

Fino a che è stato possibile, tale meta è stata raggiunta sia pure a prezzo di notevoli sacrifici, comprimendo in tutto ciò che fosse consentito le spese di personale e di gestione e riducendo fino agli estremi limiti gli investimenti di guisa che l'Amministrazione, con gli adottati criteri di rigida economia,

ha potuto far fronte solo alle necessità più impellenti.

Ma la susseguente dilatazione delle spese di personale, conseguente agli intervenuti miglioramenti economici di carattere generale ed all'adeguamento degli organici alle accresciute esigenze create dallo sviluppo dei servizi e dell'incremento del traffico, ha posto e pone l'Amministrazione stessa nella situazione di poter presentare un bilancio a pareggio, soltanto a condizione di ridurre ancora, oltre il tollerabile, le spese di esercizio e di sopprimere quasi del tutto quelle necessarie per le opere di miglioramento e di adeguamento dei servizi e delle sedi. Ove non si provvedesse tempestivamente, ciò finirebbe con il determinare una stasi nello sviluppo dei servizi con conseguente grave pregiudizio non soltanto per il pubblico, ma anche per l'Amministrazione e per l'Erario.

Di qui la necessità che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni venga almeno sollevata dal dover sostenere quei gravosi oneri extra aziendali che corrispondono a servizi da essa effettivamente resi, finora a titolo in tutto od in parte gratuito, ad altre Amministrazioni o ad Enti pubblici.

Non sembra inopportuno ricordare che tale necessità è stata sempre autorevolmente riconosciuta e segnalata in Parlamento dai vari onorevoli relatori sul bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè attraverso numerosi ordini del giorno e voti di onorevoli senatori e deputati, segnatamente in occasione delle discussioni annuali del bilancio medesimo.

È noto, d'altra parte, che la questione di principio, relativa alla opportunità di sollevare le amministrazioni autonome dagli oneri extra aziendali cui sono assoggettate, è stata già favorevolmente definita con la legge 29 novembre 1957, n. 1155, che dispone il rimborso, a favore dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario.

Ciò stante, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con quello del Tesoro, ha predisposto l'unito disegno di

legge tendente appunto a definire anche la annosa questione attinente agli oneri extra-aziendali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il provvedimento, lasciando invariate le vigenti franchigie postali per il Presidente della Repubblica; per i Presidenti del Senato e della Camera e le franchigie telegrafiche per le suddette Autorità, per il Presidente del Consiglio, i Ministri e i Sottosegretari di Stato (per le quali è previsto il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni secondo modalità da determinare successivamente con decreto presidenziale - articolo 4) prevede:

a) l'abrogazione di tutte le disposizioni vigenti in materia di esenzioni e riduzioni di tasse per i servizi di istituto postali e telegrafici;

b) l'abrogazione delle disposizioni in vigore in base alle quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di altre Amministrazioni dello Stato o di Enti ed Istituti.

Non è stato seguito con carattere di generalità il criterio adottato dalle Ferrovie dello Stato (mantenimento delle franchigie o riduzioni con rimborso dell'onere), per le condizioni completamente diverse nelle quali si esplicano il servizio ferroviario e quello postale-telegrafico.

Infatti, mentre l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato esegue i propri servizi in franchigia e a tariffe speciali in base a documenti nominativi o comunque non trasferibili, per cui è sempre effettuabile il calcolo a posteriori ai fini del rimborso, ciò non è possibile per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a causa delle particolari caratteristiche del servizio postale che è impersonale e non documentabile.

Si illustrano succintamente, qui di seguito, i nove articoli di cui il disegno di legge si compone:

Articolo 1. — Con il primo comma viene disposta l'abrogazione delle esenzioni e riduzioni di tassa previste dagli articoli 48,

49, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), e dagli articoli 53, primo comma, e 194, lettere c), d), e), f), g), del Codice postale e delle telecomunicazioni concernenti le corrispondenze delle Amministrazioni statali e comunali, e specificatamente:

Art. 48. — La esenzione dalle tasse postali per le corrispondenze ufficiali scambiate tra uffici statali le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato;

Art. 49. — lettere a), b), c), d), e), f), g), h) — la esenzione dalle tasse postali sulle corrispondenze spedite dagli uffici statali ai Sindaci, nonchè ai contribuenti ed ai creditori o debitori verso lo Stato, sulle corrispondenze spedite dalle Prefetture, dalle Intendenze di Finanza, dagli Uffici del Genio civile e delle Imposte alle Esattorie comunali e consorziali, sulle denunce dei medici chirurghi, sulle spedizioni alla Banca d'Italia dei biglietti falsi sequestrati, sulla spedizione dei campioni contenenti materiale patologico ai laboratori universitari, comunali, provinciali, sulle corrispondenze ufficiali spedite dall'Accademia dei Lincei ad alcuni Istituti.

La lettera i) dell'articolo 49 non viene abrogata, in quanto riguarda l'esenzione dalle tasse postali per i reclami, concernenti il servizio, indirizzati dagli utenti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per le comunicazioni di servizio fatte dall'Amministrazione stessa agli utenti;

Art. 53. — primo comma — la riduzione della metà delle tasse postali sulle corrispondenze ordinarie relative al carteggio dei Sindaci (N. B.: l'abolizione di detta agevolazione tariffaria ha carattere soltanto formale in quanto sostanzialmente confermata nell'articolo 2 del presente disegno di legge);

Art. 194 — lettere c), d), e), f), g) — la esenzione di tassa per i telegrammi spediti dai Capi di Stato o Alti dignitari esteri indicati dal Ministero degli affari esteri in occasione di viaggi in Italia; per i telegrammi spediti dall'Autorità giudiziaria o dagli Ufficiali di polizia giudiziaria per esclusive

ragioni di giustizia; per i telegrammi relativi al servizio delle elezioni politiche e per quelli di informazione di interesse pubblico da diramare ai Prefetti e alle Autorità statali a cura di Enti autorizzati.

Con il secondo comma viene disposta la abrogazione di tutte le esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche concesse ad Enti ed Istituti nonchè di tutte le agevolazioni tariffarie accordate per particolari categorie di utenti. Si è fatta eccezione per le esenzioni di tariffa derivanti da accordi internazionali (Sommo Pontefice, unione postale universale) e per le esenzioni di cui agli articoli 66, secondo comma, 112 e 114 del Codice postale (pacchi diretti a militari, postagiato, versamenti fatti dal correntista a proprio favore, commutazione di crediti verso lo Stato, operazioni di servizio disposte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, corrispondenza tra utenti ed Amministrazione per le operazioni relative al servizio dei conti correnti postali).

Con le disposizioni di tale comma vengono così a cadere:

le esenzioni godute in virtù di leggi speciali da Enti vari, ossia: Opera nazionale orfani di guerra; Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.); Ente nazionale orfani lavoratori italiani (E.N.O. I.L.); Amministrazione attività assistenziali italiane (A.A.I.); eccetera;

l'agevolazione di spedire in esenzione la propria corrispondenza verso il pagamento di un canone annuo forfetario, attualmente in vigore per: Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; Associazione nazionale combattenti e reduci; Opera nazionale Italia redenta; Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche; Direttori e maestri elementari per vigilanza obbligo scolastico; Patronati scolastici;

l'agevolazione applicata sulla tassa per le lettere e le cartoline postali dirette ai militari, prevista dall'articolo 54 del Codice postale (N.B.: l'abolizione di quest'ultima agevolazione ha soltanto carattere formale, in quanto il beneficio è sostanzialmente confermato nell'articolo 2 del disegno di legge);

la tariffa ridotta per le stampe periodiche spedite in abbonamento e per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti ai medici dalle Case produttrici, prevista dall'articolo 55 del Codice postale;

le tariffe speciali per i pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e per i recipienti vuoti di ritorno, previste dall'articolo 62 del Codice postale;

la facoltà di accordare una riduzione sulle tariffe normali per le spedizioni di libri fatte dalle Case editrici e librerie, prevista dall'articolo 89 del Codice postale.

L'abrogazione delle suddette norme risponde al principio che l'abolizione delle disposizioni di legge relative ad esenzioni e riduzioni di tasse per le Amministrazioni dello Stato rende incompatibile la sussistenza di provvedimenti del genere per Enti, Istituti o particolari categorie di utenti. Ciò non esclude però che in sede di determinazione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 8 del Codice postale, possano essere fissate distinte « voci » tariffarie per i vari invii di cui innanzi, nella cui determinazione potrà essere tenuto conto delle necessità di particolari categorie di utenti.

Articolo 2. — Vengono stabilite nella misura del 50 per cento delle corrispondenti tariffe normali, le tariffe per le Amministrazioni statali e comunali indicate nell'articolo precedente e per le lettere, cartoline ed i vaglia (d'importo massimo di lire 5.000) diretti a militari.

Articolo 3. — Sostituisce l'articolo 50 del Codice postale allo scopo di adeguarlo formalmente alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, e 4 del presente disegno di legge.

Articolo 4. — Prevede il rimborso alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni degli oneri derivanti dalle seguenti franchigie ed esenzioni:

franchigia postale per il Presidente della Repubblica, la di lui Consorte ed il Segretario generale della Presidenza della Repubblica (articolo 46 del Codice postale);

esenzione dalle tasse postali per le corrispondenze ufficiali delle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati (articoli 47 e 50 Codice postale);

franchigia telegrafica per il Presidente della Repubblica, per i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, per il Presidente del Consiglio, per i Ministri e Sottosegretari di Stato (articolo 194, lettera a) e b), Codice postale). La misura del rimborso viene fissata nel 50 per cento delle tariffe normali.

Articolo 5. — Con tale articolo viene stabilito che i criteri e le modalità per la determinazione del rimborso delle tasse postali e telegrafiche conseguente al disposto del precedente articolo 4, nonché le modalità di pagamento delle tasse relative alle corrispondenze ufficiali delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2 saranno fissate con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 6. — Sostituisce l'articolo 52 del Codice postale allo scopo di adeguarlo formalmente alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge.

Articolo 7. — Tale articolo riguarda, come già detto, l'abrogazione di tutte le disposizioni in vigore per le quali attualmente l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre Amministrazioni dello Stato, Enti ed Istituti, prestazioni a titolo gratuito o semigratuito, diverse dai servizi postali e di telecomunicazione.

In considerazione, peraltro, della vastità e della complessità delle prestazioni di cui trattasi, viene delegata ad apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, la specificazione delle dette prestazioni rese alle Amministrazioni dello Stato, nonché la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione

dei corrispettivi dovuti dalle Amministrazioni statali interessate.

I rapporti con gli altri Enti ed Istituti (particolarmente con l'IN.P.S., per conto del quale l'Amministrazione postale e telegrafica effettua il pagamento delle pensioni, il ritiro delle denunce G.S. 2 e la vendita delle marche assicurative), saranno regolati in base a convenzioni speciali da stipulare con gli Enti medesimi e che saranno rese esecutive con decreti del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Articolo 8. — Poichè, per l'esercizio finanziario 1960-61, non è più possibile iscrivere negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri le somme da essi dovute all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in applicazione della presente legge, l'articolo reca alcune disposizioni di natura finanziaria atte a superare la difficoltà.

Articolo 9. — Fissa al 1° luglio 1960 la entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono abrogate le esenzioni e le riduzioni di tassa previste dagli articoli 48, 49, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, e dagli articoli 53, primo comma, e 194, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1949, n. 482.

Sono del pari abrogate tutte le esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche di cui attualmente godono Enti ed Istituti, in base a disposizioni di legge emanate prima e dopo l'entrata in vigore del Codice postale e delle telecomunicazioni, nonché tutte le disposizioni che prevedono agevolazioni tariffarie a favore degli Enti medesimi o di particolari categorie di utenti, fatta eccezione soltanto per quelle riconosciute in applicazione di Accordi internazionali e per quelle di cui agli articoli 66, secondo comma, 112 e 114 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per le corrispondenze ufficiali postali e telegrafiche delle Amministrazioni statali e comunali di cui agli articoli 48, 49, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, ed agli articoli 53, primo comma, e 194, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, del Codice postale e delle telecomunicazioni sono stabilite nella misura del cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe normali, con arrotondamento a lire intere per eccesso. Uguale trattamento tariffario è stabilito per le corrispondenze di cui all'articolo 54, primo comma, del Codice postale e delle telecomunicazioni e per i vaglia diretti a militari di cui all'articolo 31 del Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro),

approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni.

Per le corrispondenze postali di cui al citato articolo 48, la tariffa ridotta del cinquanta per cento è estesa a tutti i servizi accessori tranne quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.

Art. 3.

L'articolo 50 del Codice postale e delle telecomunicazioni è sostituito dal seguente:

« Art. 50. — L'esenzione prevista dall'articolo 47 è estesa a tutti i servizi accessori, tranne quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea ».

Art. 4.

Le franchigie ed esenzioni di cui agli articoli 46, 47, 50 e 194, lettere *a)* e *b)*, del Codice postale e delle telecomunicazioni, sono rimborsate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dai Ministeri ed Organi interessati.

Il rimborso è effettuato in base alle tariffe di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i criteri e le modalità da seguire per la determinazione dell'importo complessivo che ciascuna Amministrazione deve rimborsare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in conseguenza del disposto dell'articolo 4 della presente legge. Del pari, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere stabilite particolari modalità di pagamento per le corrispondenze ufficiali delle Amministrazioni dello Stato. Per le corrispondenze di

cui all'articolo 53 del Codice postale e delle telecomunicazioni permangono le vigenti modalità di pagamento.

Art. 6.

L'articolo 52 del Codice postale e delle telecomunicazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 52. — Le corrispondenze ufficiali debitamente contrassegnate, spedite senza la dovuta affrancatura dagli Uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato e dai Sindaci in via ordinaria, in raccomandazione e in assicurazione, anche se accompagnate con avviso di ricevimento all'indirizzo di privati e di Enti, sono sottoposte, a carico dei destinatari, alle tasse pari all'importo della francatura mancante.

Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti gli infortuni sul lavoro in agricoltura trasmessi in raccomandazione dai medici agli Istituti assicuratori, e le lettere di cui all'articolo 54, secondo comma ».

Art. 7.

Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di Amministrazioni dello Stato o di Enti ed Istituti.

La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonché la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle Am-

ministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad Enti ed Istituti, il rimborso alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sarà regolato in base a speciali convenzioni con gli Enti ed Istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 8.

Per l'esercizio finanziario 1960-61, le somme dovute all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalle Amministrazioni statali in applicazione della presente legge, saranno considerate forfetariamente e poste a carico del Ministero del tesoro.

La corrispondente somma sarà direttamente versata dal Ministero del tesoro per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da questa ultima per il trasporto degli effetti postali (articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411).

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1° luglio 1960.